

Lo ringrazio delle parole gentili dette al mio indirizzo. Il fatto è che una disuguaglianza esiste, fra il trattamento usato alla provincia di Chieti e quello fatto alle altre provincie meridionali, ed è dimostrata anche da ciò, che mentre la provincia di Chieti è una delle più disagiate per la sua natura montuosa e per le condizioni locali di viabilità, è stata la peggio trattata per la distribuzione dei sussidi. È bene mettere in confronto il modo come è stata applicata alla provincia di Chieti la disposizione dell'articolo 67 della legge sul Mezzogiorno, con i criteri, per quanto riguarda la residenza disagiata, che si sono avuti per le preture. La provincia di Chieti è fra quelle in cui molte preture sono state dichiarate tra le più disagiate. Invece per le scuole si applicarono criteri più restrittivi che non furono applicati altrove.

L'anno passato nella provincia di Chieti otto maestri soli ebbero la dichiarazione di residenza disagiata, mentre in tutte le altre provincie del Mezzogiorno furono 2157. Evidentemente i criteri adottati per questa provincia sono dissimili da quelli adottati altrove. Ad Aquila furono assegnate 19,000 lire, a Chieti poche centinaia. Non è il caso di fare recriminazioni sul passato, ma di domandare che la legge del Mezzogiorno, che non concede poi che limitatissimi benefici, venga applicata con criteri di uguaglianza in tutte le provincie.

Io ripeto: quando si considera la condizione speciale della provincia di Chieti si ha tanto più ragione di deplorare che questo criterio di eguaglianza non sia stato adottato, perchè quella provincia è fra le più montuose e disagiate del Mezzogiorno. E se questa deplorabile disuguaglianza fu dovuta a criteri restrittivi del Consiglio scolastico provinciale, ad inerzia delle autorità locali, io non so: certo mi auguro che finisca, e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato che farà in modo che si dia ai benemeriti insegnanti della provincia di Chieti quanto loro tocca.

MANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MANNA. Su questa interrogazione.

PRESIDENTE. Ma ella non può parlare sopra una interrogazione...

MANNA. Sì, per fatto personale.

PRESIDENTE. Allora, lo indichi.

MANNA. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha detto

che l'indennità per disagiata residenza è deliberata dalla Commissione di cui mi onoro di far parte. Ora, poichè sono stato proprio io quegli che ha riferito sulle indennità di disagiata residenza nella provincia di Chieti, parrebbe che a me spettasse almeno una parte di responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Manna, se vi è qualche cosa che tocchi lei, la rettifichi; ma quanto a ciò che fa la Commissione, la Camera proprio non chiede di saperlo.

MANNA. A me basta semplicemente notare che le proposte fatte dal Consiglio provinciale scolastico di Chieti sono state tutte accolte, nessuna esclusa od eccettuata; anzi si è fatto qualche cosa di più di quanto quel Consiglio proponeva; non è quindi proprio il caso di parlare dell'operato della Commissione.

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione.

Essendo assenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le due seguenti interrogazioni:

Maraini Clemente, al ministro dell'interno, « per conoscere se non creda, specialmente in seguito a recenti gravi reati di sangue, insufficiente il numero dei reali carabinieri nei territori dipendenti da Frosinone, data la loro estensione che richiede un servizio assai gravoso »;

Pozzato, al ministro degli affari esteri, « su recenti fatti avvenuti nella legazione italiana di Addis Abeba, che avvilitiscono il prestigio del nome italiano ».

Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Brandolin al ministro dell'interno. Non essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, questa interrogazione è differita.

Per l'assenza degli onorevoli interroganti s'intendono ritirate le seguenti tre interrogazioni:

Falcioni, al ministro delle finanze, « per sapere se non ritenga atto di giustizia proporre l'abrogazione dei numeri 28 e 32 dell'articolo 86, testo unico, delle leggi di registro 30 maggio 1897, che sanzionano l'obbligazione solidaria dei procuratori colle parti riguardo al pagamento delle tasse sugli originali di sentenze, provvedimenti e decreti delle autorità giudiziarie, nonché sui decreti e provvedimenti relativi alla esecuzione delle sentenze arbitrali e dei giudicati esteri »;

Battelli, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere le ra-